



TRIBUNALE DI IMPERIA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- esaminata la documentazione del procedimento esecutivo r.g. CS/2015 (+ d35/2016)
- sentite le parti all'udienza del 18/12/2019;
- letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;
- visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo;

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore

al valore d'asta di euro: 80.000,00 €

lotto unico;

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni ad un professionista;

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.,

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita, da svolgersi con la modalità della vendita:

- telematica sincrona mista, al professionista all'Avv. F.F. Fouldave, che vi provvederà presso una delle Sale Aste istituite in collaborazione con il Tribunale a scelta del Delegato nominato
- tradizionale al professionista all'Avv. _____, che vi provvederà presso il suo studio stante l'esiguo valore del bene

DETERMINA

in favore del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 un acconto sugli onorari di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, disponendo che i creditori versino tale somma entro trenta giorni;

DISPONE

Che il creditore procedente o il creditore munito di titolo esecutivo:

1. In aggiunta al predetto acconto, provveda a pagare la somma di euro 60,00 (sessanta/00) + IVA una tantum al fine della attivazione delle credenziali per la piattaforma gestionale GENIUS ESECUZIONI, sulla quale il delegato dovrà operare per assolvere a tutte le attività legate al suo incarico (depositi sul PCT compreso); tale somma verrà richiesta direttamente da ASTALEGALE.NET al creditore indicato dal Delegato al momento dell'acquisto della licenza.
2. In conformità all'ordine di servizio del 19.02.2019, provveda alla corresponsione delle spese per la pubblicità ad ASTALEGALE.NET non appena la stessa provvederà a comunicargli il

preventivo vincolante, richiamando qui le disposizioni di seguito dettate al professionista delegato

Che il professionista delegato proceda secondo la seguente modalità:

1. prenotare sul portale del Tribunale la sala d'Aste;
2. preparare l'avviso di vendita;
3. trasmettere ad Astalegale.net la richiesta di pubblicazione completa dei recapiti mail/telefono/fax del legale del creditore procedente nonché dei creditori intervenuti.

Astalegale.net provvederà a predisporre e trasmettere il preventivo di spesa comprensivo del contributo di pubblicazione sul PVP (€ 100,00 per ciascun lotto) al legale del creditore procedente, che dovrà essere saldato dal creditore procedente entro il termine tassativo indicato (almeno 15 giorni antecedenti alla pubblicazione sul giornale cartaceo).

Copia del suindicato preventivo verrà trasmesso in copia conoscenza al professionista delegato, che a sua volta tempestivamente lo depositerà sul fascicolo telematico entro gg. 3.

Solo a seguito del pagamento la Società provvederà ad effettuare le pubblicazioni sul PVP ed i conseguenti adempimenti ex art. 490, comma 2, c.p.c.

Se, entro la data fissata nell'invito al creditore a saldare i prezzi di pubblicità, il creditore non provvederà al bonifico sul conto indicato da ASTALEGALE delle somme richieste, il gestore delle vendite notificherà il DELEGATO, che dovrà restituire al G.E. il fascicolo per l'estinzione ex art 631-bis c.p.c. senza che lo stesso in autonomia conceda ulteriori termini.

DISPONE

Che la Cancelleria provveda all'apertura di conto corrente intestato alla procedura esecutiva presso la Banca Monte dei Paschi s.p.a., agenzia di Imperia;

AVVISA

che l'omessa pubblicazione sul P.V.P. nel suindicato termine, per causa imputabile ai creditori determinerà l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 630, comma 2 e 3, c.p.c.

RIMANDA a separato provvedimento per la disciplina delle vendite e per gli obblighi delle parti, anche scaricabile dal sito web del Tribunale di Imperia.

E' fatto divieto di procedere, senza preventiva autorizzazione del Giudice, alla pubblicazione dell'avviso di vendita su siti o canali diversi da quelli in convenzione.

Imperia, 18/12/19

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Martina Badano

IL GIUDICE
Dott.ssa Martina BADANO

